



STATUTO

della

ACADEMY OF EMERGENCY MEMEDICINE AND CARE - ACEMC

Improving knowledge and scientific interchange in emergency medicine

Articolo 1 - Denominazione

È costituita l'associazione scientifica denominata Academy of Emergency Medicine and Care (AcEMC): l'associazione è individuata da un proprio logo.

L'associazione è interdisciplinare e riunisce medici con ogni specializzazione, altri professionisti nell'ambito medico o sanitario e cultori, di ogni nazionalità, che operano nell'ambito della medicina d'emergenza-urgenza, nella progettazione e realizzazione di tecnologie biomediche nel settore della medicina d'emergenza-urgenza, nonché terze persone interessate alla vita dell'associazione e che operino a favore della stessa.

L'AcEMC è apartitica, apolitica, non ha finalità sindacali, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede legale in Pavia, via Maugeri n. 10. La sede potrà variare secondo le esigenze dell'associazione.

Articolo 3 - Durata

L'associazione ha durata a tempo indeterminato. L'eventuale scioglimento, liquidazione e nomina dei liquidatori dell'AcEMC deve essere deliberato da apposita Assemblea straordinaria, appositamente convocata.

Articolo 4 - Scopi

L'associazione ha i seguenti scopi:

- promuovere e realizzare ricerca scientifica in ambito clinico, epidemiologico, tecnologico e organizzativo, specie attraverso studi multicentrici
- promuovere e realizzare pubblicazioni e divulgazioni scientifiche, anche attraverso la propria rivista scientifica
- promuovere e realizzare eventi quali corsi di formazione e di aggiornamento, seminari, convegni, congressi, meeting e ogni altro evento con scopi scientifici, anche con utilizzo di strumenti informatici innovativi per la simulazione e la didattica avanzata, e secondo quanto previsto dal programma di Educazione

Continua in Medicina (ECM) di AgeNaS / Ministero della Salute o di terzi dagli stessi delegati

- promuovere interscambio scientifico nel campo della medicina d'urgenza
- adempiere alle funzioni che le siano attribuite dalla Legge e dalla Pubblica Amministrazione.

Articolo 5 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga utile per regolare la vita associativa, emana il Regolamento esecutivo, finalizzato a disciplinare gli aspetti organizzativi e le attività dell'associazione, in conformità ai principi e agli indirizzi stabiliti nello Statuto.

Lo Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea.

Articolo 6 - Associati

L'associazione è composta da:

- soci fondatori
- soci accreditati
- soci sostenitori
- soci onorari

Articolo 7 - Soci fondatori

Sono soci fondatori dell'AcEMC coloro i quali sono intervenuti all'atto costitutivo e coloro i quali sono ammessi come tali alla prima riunione degli organi collegiali successiva alla legale costituzione dell'associazione. I soci fondatori sono tenuti al pagamento della quota associativa e possono essere rieletti più volte nel Consiglio Direttivo.

Il socio fondatore ha diritto di partecipazione all'Assemblea con voto attivo: tale diritto può essere perso per

- dimissione
- indegnità sancita dal Collegio dei Probiviri
- mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi (il regolamento, di cui all'art. 5, stabilisce le condizioni alle quali la morosità può dar luogo all'adozione del provvedimento di esclusione da parte del Consiglio Direttivo).

Articolo 8 – Soci accreditati

Sono soci accreditati dell'associazione i medici e gli altri professionisti (di cui all'art. 1) iscritti nell'elenco soci accreditati dopo l'accettazione del Consiglio Direttivo e il versamento della quota annuale.

I soci accreditati sono tenuti al pagamento della quota associativa e hanno diritto di voto per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il socio accreditato partecipa all'Assemblea con diritto di voto. La qualifica di socio accreditato può essere persa per

- dimissione

- indegnità sancita dal Collegio dei Probiviri
- mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi (il regolamento, di cui all'articolo 5, può stabilire le condizioni alle quali la morosità può dar luogo all'adozione del provvedimento di esclusione da parte del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo dell'AcEMC può identificare nel regolamento le caratteristiche minime necessarie per la domanda di ammissione a socio accreditato.

Articolo 9 – Soci sostenitori

Sono soci sostenitori dell'associazione le persone fisiche, gli Enti, le Istituzioni, le Aziende e le Società che ne sostengono l'attività con contributi finanziari o contributi d'opera, con un importo concordato con il Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori rimangono tali nell'anno di erogazione del contributo.

I soci sostenitori sono esentati dal pagamento di quote associative; possono partecipare alle assemblee nazionali senza diritto di voto attivo e passivo.

Articolo 10 - Soci onorari

Sono soci onorari i medici, altri professionisti e cultori di cui all'articolo 1, che godono di particolari meriti in campo scientifico e sociale.

I soci onorari sono esentati dal pagamento di quote associative; possono partecipare alle assemblee nazionali senza diritto di voto attivo e passivo.

Articolo 11 - Doveri dei soci

I soci dell'AcEMC devono svolgere l'attività in favore della stessa senza fini di lucro, e nessuna carica sarà soggetta a retribuzione. La quota di partecipazione all'AcEMC non è trasmissibile a terzi.

Articolo 12- Esclusione

Sono motivi di esclusione quelli elencati per ogni tipologia di socio ai rispettivi articoli numeri 7 e 8.

Articolo 13 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

Articolo 14 -Assemblea

L'Assemblea è composta da soci fondatori, dai soci accreditati, dai soci onorari e dai soci sostenitori o da un rappresentante di questi nel caso di Enti, Associazioni, Aziende e Società aderenti. I soci fondatori e accreditati, al fine dell'esercizio di voto, devono essere in regola con il versamento della quota associativa. I soci sostenitori hanno diritto di presenziare in Assemblea e diritto di intervento solo se in regola con i versamenti

pattuiti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente secondo le modalità definite dal regolamento dello statuto: essa comunque può essere convocata con lettera o con messaggio per via informatica contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti gli associati almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, e/o mediante pubblicazione nella rivista, oppure nei bollettini ufficiali oppure nel sito dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti di persona o a mezzo delega conferita ad altro socio: essa delibera a maggioranza semplice anche per le modifiche dello Statuto. Ogni socio avente diritto può esprimere un voto e può essere portatore di un massimo di due deleghe: le deleghe sono valide per ogni tipologia di voto (palese o a scrutinio segreto).

All'Assemblea ordinaria competono i seguenti doveri:

1. formulazione degli indirizzi generali della vita associativa
2. discussione e approvazione del bilancio e del rendiconto consuntivo annuale, nonché del bilancio preventivo, predisposti e proposti dal Consiglio Direttivo secondo i termini di legge
3. discussione e approvazione della relazione annuale del Presidente
4. elezione del Consiglio Direttivo
5. elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore unico
6. elezione dei componenti del Collegio dei probiviri
7. proporre un indirizzo al Consiglio Direttivo in merito alla quota associativa per i soci fondatori e accreditati
8. modifiche delle norme statutarie con relativa registrazione delle modifiche presso l'agenzia delle Entrate
9. ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo e dai soci secondo le modalità di legge

L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo o di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, con le stesse modalità sopra elencate e come previsto dal regolamento dello statuto.

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente; in assenza dello stesso, è presieduta dal più anziano in età tra i presenti.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un totale di 19 (diciannove) Consiglieri la cui carica è incompatibile con quella di Probiviro.

Ne faranno parte tutti i soci fondatori che hanno dato la disponibilità a far parte del Consiglio e, per i posti residui, i soci accreditati che si sono candidati e che sono stati eletti. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a scrutinio segreto e con la maggioranza semplice dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Presidente eletto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza semplice di 2/3 (due terzi) in seduta appositamente convocata. In

caso di revoca del Consiglio Direttivo, decadono tutte le cariche societarie in essere. I consiglieri eletti tra i soci accreditati che abbiano espletato due mandati consecutivi non sono immediatamente rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente via e-mail ed è regolarmente costituito con almeno la maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e svolge tutte le attività esecutive dell'associazione stessa, rispettando le indicazioni di carattere generale espresse dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- predispone il rendiconto economico-finanziario consuntivo annuale (o bilancio consuntivo annuale e bilancio preventivo) e la relazione al rendiconto consuntivo annuale, su indicazione del Tesoriere
- delibera l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci, secondo i criteri stabiliti per ogni figura di socio
- redige il regolamento della vita associativa anche con riferimento allo statuto, apportando tutte le necessarie modifiche ogni qualvolta necessarie
- delibera sull'entità della quota annuale associativa
- delibera sull'entità del contributo annuale per i soci sostenitori
- delibera sulla creazione di gruppi di ricerca, di lavoro e di formazione
- definisce il logo dell'associazione e vi apporta eventuali variazioni.
- delibera sulle proposte di organizzazione di congressi, corsi, attività formative e di ricerca scientifica
- esamina e verifica le richieste di patrocinio, nonché tutte le altre richieste in cui è implicato il logo dell'associazione
- identifica la rivista ufficiale dell'associazione, ne discute i contenuti e collabora alla sua realizzazione, nonché alla sua crescita e diffusione, e ne nomina il direttore (editor in chief)
- stabilisce e verifica i contenuti del sito web dell'associazione
- nomina i soci onorari
- prepara e propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello statuto.

Articolo 16 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione. Dura in carica 3 anni, non è immediatamente rieleggibile, e può essere revocato con il voto favorevole di due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Egli rappresenta l'AcEMC e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

Il Presidente è coadiuvato e sostituito, in caso di impedimento o di assenza, dai Vice Presidente. Può delegare singole funzioni di sua competenza con apposito atto scritto. Al termine del suo mandato gli viene attribuita la carica di Past-President,

Articolo 17 - Vice Presidente

Il Vicepresidente sostituisce e rappresenta il Presidente in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo. Dura in carica 3 (tre) anni e può essere revocato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Articolo 18 - Segretario

Il Segretario affianca e coadiuva Il Presidente negli atti e nelle attività necessari alla vita dell'AcEMC. Svolge le funzioni di segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Redige, conserva e aggiorna i libri sociali quali il Libro Soci, il Libro Verbali delle assemblee nazionali, il Libro Verbali del Consiglio Direttivo e qualsiasi altro libro necessario alle attività dell'associazione. Dura in carica 3 (tre) anni e può essere revocato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Articolo 19 - Tesoriere

Il Tesoriere amministra il patrimonio, le entrate e le uscite, e tutti gli aspetti economico-finanziari dell'associazione, richiede il versamento delle quote ai soci fondatori e accreditati e il contributo ai soci sostenitori.

Predisporre e redige la bozza di rendiconto economico-finanziario annuale (bilancio consuntivo e bilancio preventivo) da presentare al Consiglio Direttivo, entro i termini di legge.

Ha poteri di ordinaria amministrazione e opera con firma libera e disgiunta sulle disponibilità liquide.

Può essere revocato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Articolo 20 - Presidente eletto

Il Presidente eletto partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo per i 3 (tre) anni in carica e succede al Presidente alla scadenza del mandato. Ha diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo,

Articolo 21. Collegio dei Revisori dei Conti/ Revisore unico

L'Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei conti / il Revisore unico,

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) componenti effettivi e un supplente, eletti dall'Assemblea.

L'organo di revisione partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo che abbiano all'ordine del giorno argomenti di carattere economico, finanziario ed amministrativo.

L'organo di revisione esamina il rendiconto consuntivo annuale o Bilancio (consuntivo e preventivo) predisposto dal Consiglio Direttivo e predisporre la propria relazione per l'Assemblea. Dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 22 - Collegio dei Probiviri

È costituito da cinque componenti, eletti dall'Assemblea e non facenti parte del Consiglio, che eleggono il Presidente dei probiviri. Dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Al Collegio dei probiviri compete, su deferimento del Presidente, la valutazione dei comportamenti dei soci contrari alla deontologia professionale o atti contrari alla correttezza, decoro ed immagine dell'associazione o di violazione alle disposizioni del presente statuto. Il regolamento dell'associazione determina le procedure che possono, in caso di provata responsabilità, concludersi con i seguenti provvedimenti: avvertimento, censura, sospensione temporanea, espulsione dall'associazione.

Nell'ipotesi di messa in atto di una procedura di sfiducia e revoca degli organi societari, il Collegio dei Probiviri deve far pervenire il proprio parere al Consiglio Direttivo, da sottoporre all'Assemblea.

Articolo 23 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili, mobili registrati e immobili della stessa acquisiti o ad essa intestati. Le entrate della società sono altresì costituite da:

- quote annuali riscosse dai soci fondatori e accreditati
- contributi dei soci sostenitori
- eventuali corrispettivi ottenuti a fronte di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e delle attività a questi correlate
- introiti derivanti da manifestazioni culturali e scientifiche, da azioni promozionali, da ogni altra iniziativa consentita dalle leggi e da erogazioni liberali o donazioni.

In caso di scioglimento o cessazione delle attività dell'associazione, gli avanzi di gestione ed il suo patrimonio (i beni) non potranno in nessun modo essere distribuiti; dopo la liquidazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 - Anno sociale e Rendiconto economico - finanziario

L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo e preventivo annuali) relativo all'anno sociale deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 25 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dall'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo a un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale competente per la sede legale dell'associazione

Articolo 26 - Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e alle leggi speciali in materia.

Pisa, 8 ottobre 2018